



cod.fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDAVALLE
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27050

**REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO,**
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29/12/2008

Art. 1 - Indicazioni generali e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Redavalle, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.

Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Istituzione della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale ed assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica; esprime parere anche in merito all'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001. La Commissione si pronuncia altresì sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele, Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali approvati.

Il parere della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si compiano deturpazioni architettoniche e ambientali o decorazioni che riducano il pregio degli edifici.

La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica del Comune, curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento del Comune, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

Art. 3 - Competenze della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:

- Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- Irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica;
- Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
- Applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
- Giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall'art. 64 della

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;

- Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- Espressione di parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto paesaggistico.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, ed architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Si esprime sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici del territorio.

La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico- giuridica degli interventi proposti.

Art. 4 - Composizione della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è composta da tre componenti, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, e/o altro personale degli uffici comunali che abbiano competenza nelle materie di cui all'art. 3, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la partecipazione alle sedute della Commissione s'intende a titolo gratuito.

Art. 5 - Nomina e durata della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto deliberativo della Giunta Comunale, previa selezione dei candidati mediante avviso pubblico ed acquisizione dei curricula dei candidati stessi.

La Giunta Comunale, procede altresì alla nomina del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente avrà il compito di dirigere i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che li ha nominati, continuando ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione e sono rinominabili consecutivamente.

I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle

sedute di un anno, anche non consecutive. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, la Giunta Comunale provvederà alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria approvata; il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

Art. 6 - Incompatibilità e conflitto di interessi

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale del Comune di Redavalle.

Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

I componenti della Commissione del Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia del Comune di Redavalle o di Commissioni Comunali di Redavalle operanti nel settore tenitoriale.

I componenti che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica.

Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

Art. 7 — Convocazione della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Struttura tecnico-amministrativa, di cui al successivo art. 8.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta, telefax o posta elettronica certificata ai sensi di legge.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Art. 8 — Attività della struttura tecnico-amministrativa

La Struttura tecnico-amministrativa, individuata nel Servizio Tecnico del Comune di Redavalle, è costituita da personale sia tecnico che amministrativo.

La Struttura predispone l'istruttoria delle pratiche edilizie da sottoporre all'esame della Commissione del Paesaggio; cura altresì i rapporti con i richiedenti a qualunque titolo interessati.

La Struttura predispone, per ogni pratica esaminata da parte della Commissione del Paesaggio, apposito verbale che deve contenere i nominativi dei componenti presenti, l'oggetto dell'intervento ed il parere espresso con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario e da almeno un componente.

Art. 9 — Istruttoria delle pratiche

Il personale della Struttura tecnico-amministrativa istruisce le pratiche, redigendo, per ognuna, una relazione, e le sottopone alla Commissione in tempi utili affinché

l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

Le pratiche da esaminare possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici comunali.

Art. 10 — Validità delle sedute e dei pareri espressi

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dalla Struttura tecnico-amministrativa. Le sedute della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche.

Art. 11 — Termini per l'espressione del parere

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano, oltreché sulla base della relazione istruttoria redatta a cura della Struttura tecnico- amministrativa.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Il Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di far partecipare alle sedute della Commissione persone con particolari qualifiche o competenze, nonché il Progettista della pratica in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà obbligatoriamente lasciare la seduta.

Art. 12 — Criteri per l'espressione del parere

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, così come indicato nel precedente art. 2.

La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del DLgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- congruità con i criteri di gestione del bene;
- compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico; il riferimento è alle motivazioni del vincolo; aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004; il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni e agli indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001;
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- negli strumenti urbanistici;
- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12" di cui alla D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale il marzo 2005 n. 12.

Il voto deve sempre essere espresso in forma palese.

Art. 13 — Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Redavalle 29.12.2008